

Corte di Cassazione, Sezione 1 penale

Sentenza 3 luglio 2018, n. 29846

Integrale

Competenza - Conflitto negativo di competenza - Decreto penale di condanna -  
Opposizione - Omesso avviso della facoltà di chiedere la sospensione con messa alla  
prova - Restituzione degli atti al Gip per la rinnovazione del decreto - Abnormità -  
Sussiste

Integrale

Competenza - Conflitto negativo di competenza - Decreto penale di condanna -  
Opposizione - Omesso avviso della facoltà di chiedere la sospensione con messa alla  
prova - Restituzione degli atti al Gip per la rinnovazione del decreto - Abnormità -  
Sussiste

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:

GIP TRIBUNALE MILANO:

nei confronti di:

TRIBUNALE MILANO;

con l'ordinanza del 12/02/2018 del GIP TRIBUNALE di MILANO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE SANTALUCIA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dr. CENICCOLA ELISABETTA, che conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza al GIP presso il tribunale di MILANO.

#### RITENUTO IN FATTO

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, dopo aver emesso decreto penale di condanna nei confronti di (OMISSIS) per il reato di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, ha disposto il giudizio ordinario a seguito dell'opposizione dell'imputato che aveva eccepito, in uno con la richiesta di decreto di fissazione del giudizio, la nullità per mancato avviso della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il giudice del dibattimento, dinanzi al quale è stata nuovamente eccepita la nullità del decreto penale per omesso avviso della facoltà di chiedere la sospensione con messa alla prova, ha disposto la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari per la rinnovazione del decreto.

Il giudice per le indagini preliminari ha rilevato l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti, dal momento che il decreto penale, una volta opposto, perde la natura di condanna anticipata e si instaura il giudizio. In presenza di profili di nullità del decreto penale il giudice del dibattimento deve comunque trattare il processo, perché il decreto penale è revocato con la rituale instaurazione del giudizio.

Per tali ragioni il giudice per le indagini preliminari ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Tribunale, rimettendone la soluzione a questa Corte.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il contrasto insorto tra il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale forma materia di conflitto cd. analogo. Si tratta infatti di un contrasto tale da determinare una situazione di stasi processuale che rende necessario l'intervento risolutore di questa Corte. In questo senso si è già statuito che "è ammissibile, quale conflitto analogo, quello tra G.i.p. e Tribunale avente ad oggetto la decisione con la quale quest'ultimo abbia annullato il decreto penale di condanna ed il conseguente decreto di giudizio immediato" - Sez. 1, 24 marzo 2009, n. 15194, Confl. comp. in proc. Starace, C.E.D. Cass., n. 243659 -.

Su questa premessa si è poi più volte affermato, nel merito del contrasto, che la competenza alla trattazione del processo spetta al giudice del dibattimento e non al giudice per le indagini preliminari che abbia emesso il decreto di giudizio immediato in seguito a opposizione al decreto penale, pur quando si facciano valere vizi di nullità, o addirittura di inesistenza, del decreto opposto - in tal senso, cfr. Sez. 1, 25 novembre 2010, n. 44565, Conf. comp. in proc. Coppola, C.E.D. Cass., n. 249119; Sez. 1, 4 febbraio 2010, n. 16203, Confl. comp. in proc. Capobianco, C.E.D. Cass., n. 247480 -.

Si è pure decretata, sempre nell'ambito della risoluzione di un conflitto analogo, l'abnormità del "provvedimento con cui il giudice del dibattimento, davanti al quale si sia instaurato giudizio ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, dichiara la nullità di quest'ultimo ed ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero" - Sez. 1, 5 dicembre 2012, n. 22710/13, Confl. comp. in proc. Kebao, C.E.D. Cass., n. 256538 -, a voler così sottolineare l'indiscutibilità delle ragioni che militano nel senso della competenza del giudice del dibattimento. Non sfugge, infatti, che la categoria giurisprudenziale dell'abnormità ha storicamente la precipua funzione di rendere impugnabili, specificamente ricorribili, provvedimenti che per la loro singolarità non sono stati legislativamente previsti con la conseguenza che non se ne è potuta affermare sul piano generale e astratto l'impugnabilità oggettiva; e che, pertanto, essa non adempie una particolare funzione ove il provvedimento in rilievo è sottoponibile in altro modo, quale appunto la proposizione di un conflitto analogo.

La qualificazione in termini di abnormità, se giova ad accordare uno strumento di tutela alla parte ammettendola all'impugnazione contro il provvedimento del giudice del dibattimento dichiarativo della nullità di un decreto penale ormai opposto - Sez. 1, 16 settembre 2008, n. 38435, Rossetti, C.E.D. Cass., n. 241613 -, nell'ambito della risoluzione di un conflitto serve piuttosto a meglio mettere in evidenza che è estraneo al sistema il provvedimento che dichiara la nullità di un atto, quale il decreto penale, ridotto dalla proposizione dell'opposizione a mero precedente storico, senza aver più alcuna efficacia, per aver consumato interamente la sua funzione.

Una volta opposto, il decreto penale di condanna perde la natura di condanna anticipata, producendo come unico effetto quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non dipendente da esso.

Nella specie, instaurato il dibattimento a seguito di opposizione, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare la nullità di un decreto penale di condanna non più esistente, ma avrebbe dovuto procedere alla trattazione del processo, e pronunciarsi nel merito in ordine a tutte le richieste formulate dall'imputato, ivi compresa la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova.

Il conflitto negativo improprio, dedotto nel presente procedimento, deve essere, quindi, risolto dichiarando la competenza del giudice del dibattimento, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Milano affinché proceda al giudizio conseguente alla proposta opposizione. Seguono le comunicazioni di cui all'articolo 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.